



IRISS CATANIA  
**FRANCESCA  
MORVILLO**

ISTITUTO REGIONALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
**"FRANCESCA MORVILLO"**

Codice meccanografico: CTTE01500X – CTSL0V500E

*Prot. n. 1388 del 12/08/2021  
Circolare n. 75*

**Ai docenti  
Al personale ATA  
Sito web**

**Oggetto: Emergenza Coronavirus - Decreto Legge 6 agosto 2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".**

Si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111, a partire dal primo settembre p.v. tutto il personale scolastico, con contratto a tempo indeterminato e determinato, deve possedere ed è tenuto ad esibire, secondo modalità che saranno comunicate a breve dal Ministero dell'Istruzione, la certificazione verde COVID – 19 (Green Pass).

In calce alla presente si riporta un estratto del suddetto Decreto Legge.

**LA VICARIA  
Prof.ssa Maria Rosa Torregrossa**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93*



IRISS CATANIA  
**FRANCESCA  
MORVILLO**

ISTITUTO REGIONALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
**"FRANCESCA MORVILLO"**

Codice meccanografico: CTTE01500X – CTSL0V500E

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111: **"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"**.

OMISSIS

**ART. 9-ter**

**(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)**

*1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università. 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."*